

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**DI ORTOPEDIA DA EFFETTUARSI NELLA UNITA' OPERATIVA**

**ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'AZIENDA DI RILIEVO**

**NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (ARNAS) G. BROTZU**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis**, di seguito denominata

ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia, codice fiscale e partita IVA

03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana

Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione**

**(ARNAS) G. Brotzu**, di seguito denominata Arnas con sede legale

in Cagliari P.le Ricchi, n. 1 codice fiscale / partita IVA n.

02315520920 nella persona del Direttore Generale Dott. ssa Agnese

Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

**Premesso che**

- l' Arnas, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali necessita di prestazioni di supporto specialistico ortopedico presso le proprie strutture ospedaliere, non rinvenibili nella propria dotazione organica di dirigenti medici;

- per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere all'attività consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 ccnl Dirigenza medica del 08.06.2000);

- che l'ASL n. 7 Sulcis si rende disponibile, nella piena osservanza delle disposizioni in vigore in materia di incompatibilità, a fornire la collaborazione richiesta fermo restando che l'attività in parola deve essere svolta senza pregiudizio delle proprie attività ospedaliere;

- che pertanto la collaborazione in parola andrà a configurare un rapporto di collaborazione non in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN e autorizzato ai sensi dell'art. 117 del CCNL Area sanità- Dirigenti Medici e Veterinari al di fuori dell'orario di servizio e dietro pagamento come attività di consulenza presso altra Azienda disciplinata mediante apposita convenzione tra gli Enti interessati;

- che l'accordo in parola può essere validamente utilizzato per l'implementazione di nuovi percorsi organizzativi e/o clinici e formativi nell'ambito della gestione del trattamento delle fratture dell'anello pelvico e dell'acetabolo.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ASL n. 7 Sulcis si rende disponibile, previa programmazione, ad individuare a favore di ARNAS i Dirigenti Medici afferenti alla disciplina di Ortopedia e Traumatologia che effettueranno le prestazioni richieste, ed in particolare quelle di chirurgia dell'anello pelvico e dell'acetabolo. I Dirigenti Medici verranno individuati dai relativi Direttori delle S.C.

**Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni professionali oggetto del presente accordo verranno rese

dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

L'attività in convenzione dovrà essere svolta tramite accessi concordati tra le S.C. di Ortopedia e Traumatologia della ASL n. 7 Sulcis e la Direzione della S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'ARNAS. La cadenza degli accessi sarà concordata tra le Direzioni Aziendali e i singoli Responsabili delle strutture interessate e dandone tempestiva comunicazione ( anche mezzo mail) alla Segreteria delle Direzioni Sanitarie e/o mediche.. In ogni caso l'effettuazione delle prestazioni è subordinata di volta in volta alle concrete possibilità dei reparti dell' Azienda a coprire i relativi turni e/o sedute operatorie programmate.

### **Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni l' ARNAS corrisponderà alla ASL 7 Sulcis € 60,00/ora lorde oltre IRAP per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 7 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

Il Direttore della SC Ortopedia e Traumatologia dell'ASL n.7 Sulcis inoltrerà alla Direzione Medica dell'ARNAS il riepilogo mensile degli accessi , con specifica indicazione dei giorni e degli orari. Gli Uffici competenti di Arnas provvederanno al controllo del riepilogo mensile suddetto al fine della autorizzazione del pagamento.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detta autorizzazione il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico dell'Arnas.

L' ARNAS si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il trentesimo giorno dal ricevimento della fattura con accredito sul conto corrente bancario n. 429 – 70624550 intestato ad ASL n. 7 Sulcis IBAN : IT76A 01015 17203 0000706245550. La ASL n.7 Sulcis provvederà ad attribuire il 95% del compenso ai propri dipendenti prestatori della consulenza di cui trattasi e a trattenere, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il restante 5%.

#### **Art. 4 – Oneri assicurativi**

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'ARNAS gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidio dell'ARNAS.

#### **Art. 5 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/04/2022 e avrà durata un anno con scadenza al 01/04/2023. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai

competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso. Nessun onere graverà sull'ASL 7 Sulcis, né per danni derivanti da fatti o atti commessi dai professionisti nell'espletamento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione, né per l'eventuale patrocinio legale. L'Arnas si impegna a mettere a disposizione del consulente tutte le informazioni e strumentazioni necessarie all'effettuazione dell'attività professionale convenzionata nonché a garantire una adeguata disponibilità di spazi e quant'altro necessario allo svolgimento della stessa. Il consulente si impegna ad attenersi, nell'ambito della propria libertà e responsabilità professionale, ai codici comportamentali, alle linee guida igienico sanitarie e ai principi deontologici ed etici usualmente adottati dalle Aziende nello svolgimento della propria attività istituzionale. Si impegna inoltre ad osservare il segreto professionale e a mantenere la massima riservatezza anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

#### **Art. 6 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

#### **Art. 7 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro

competente sarà quello di Cagliari.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico dell'ARNAS senza diritto di rivalsa.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ARNAS Dott. ssa